REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

ON	Æ.	GN	JA
$\mathcal{L}_{\mathbf{I}}$		\mathbf{v}_{\perp}	4 T

IL COMMISSARIO

1	Legge 24 giugno 1997 n° 196 e s.m.i., art. 18 : TIROCINI Di FORMAZIONE e DI ORIENTAMENTO. APPROVAZIONE CONVENZIONE tra CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S. Ossola) di Pallanzeno – soggetto promotore - e A.S.L. VCO – soggetto ospitante. Misura di inserimento lavorativo con tirocinanti disabili - non costituente rapporto di lavoro - di durata fino a 10 mesi.

del 29 AGOSTO 2011

L'anno duemilaundici il giorno

VENTINOVE

del mese di AGOSTO alle ore 9,00 in OMEGNA,

IL COMMISSARIO

- Dott. Corrado Cattrini

DELIBERAZIONE N. 435

coadiuvato da:

- Dott. Renzo Sandrini
- **DIRETTORE SANITARIO**
- Dott. Gianmaria Battaglia DIRETTORE AMMINISTRATIVO

	C. Gestione delle Risorse Ed	conomiche e	Finanziarie per la registrazione della
spesa data			ကြောင့် အကြော်ကြီးသောကြီး ကျွေးများကြောင်း နောက်များကြည်သ
			र्वात के किया है। संकुल्ले का असी करता करता है। जन्म
al N	conto		
al N.	conto		
al <u>N.</u>	conto	· ·	
al N.	conto		
		•	IL RESPONSABILE F.F. REF
1100 0	29 46 65		
Beneficiario	€		
Beneficiario	€		
Beneficiario			·
Annotazioni eventua	li:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	BVOWS 4BV		
	0***********	0*0*0 0*0*0*	64040 J - 1 Q

 $\mathsf{VRR/vrr,}\,(24/08/2011)\;\mathsf{Omegna},\mathsf{Sede}\;\mathsf{Centrale}$

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPLESSA GESTIONE delle ATTIVITA' di SUPPORTO DIREZIONALE

PROPOSTA DI ISTRUTTORIA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n° 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

VISTI pertanto:

- l' art. 8 della richiamata L. n° 104/1992 che, al punto l) del comma 1, decreta che l' inserimento e l' integrazione sociale della persona handicappata si realizzano, fra l' altro, anche con l' istituzione o l' adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l' obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.;
- ◆ l' art. 18 della stessa L. n° 104/1992 che stabilisce, al comma 1, che le Regioni disciplinano l' istituzione e la tenuta dell' albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l' inserimento e l' integrazione lavorativa di persone handicappate ed al comma 4 che i rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui sopra sono regolati da convenzioni.

VISTA la Legge 12 marzo 1999 n° 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che ha come finalità la promozione dell' inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato: a tali servizi provvedono organismi individuati dalle regioni e denominati uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, con riferimento alla programmazione, all' attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l' inserimento dei soggetti disabili, nonché alla stipula delle convenzioni.

VISTO l' art. 11 della predetta L. n° 68/1999, che dispone che le convenzioni di cui sopra possono avere ad oggetto la determinazione di un programma mirante ad un conseguimento di obiettivi e devono indicare, altresì, ad esempio anche, la facoltà di svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, le mansioni attribuite alla persona disabile nei confronti della quale risultano formulate le linee progettuali per l' integrazione lavorativa (Circolare 7 maggio 2001 n. 150 Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica) e le modalità del loro svolgimento, prevedere forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli organismi di cui all' art. 18 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al fine di favorire l' adattamento al lavoro del disabile e prevedere verifiche periodiche sull' andamento del percorso formativo inerente la convenzione da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

PRESO ATTO del contenuto dell' art. 14 della richiamata L. n° 68/1999, concernente l'istituzione del Fondo Regionale che eroga contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno ed all' integrazione lavorativa dei disabili.

ATTESO CHE l' Allegato 2 (Glossario) del D.P.C.M. 13 gennaio 2000 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell' art. 1, comma 4, della L. 12 marzo 1999 n. 68» definisce i Servizi di sostegno e di collocamento mirato come Strutture che operano con modalità alquanto differenziate, a seconda delle esigenze del territorio in cui sono insediate. Precisa che in genere questi servizi si configurano come gli organi preposti alla programmazione e gestione delle iniziative finalizzate all' integrazione di persone svantaggiate, attraverso la collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del Lavoro, con i datori di lavoro, i sindacati, le cooperative, le scuole e la pubblica amministrazione.

Allo scopo di porsi quale area di «mediazione» si avvalgono di più modalità di intervento : rilevazione di bisogni e progettazione di interventi, promozione della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, di mercato e della solidarietà sociale, programmazione di progetti di integrazione lavorativa con gestione diretta o affidata a servizi convenzionati, valutazione monitoraggio e verifica delle esperienze promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Attuano, inoltre, progetti relativi - all' orientamento, per valutare, in situazione lavorativa, le potenzialità e le attitudini della persona sul piano della autonomia, della socializzazione e dell' apprendimento di regole base per un eventuale inserimento lavorativo, – alla formazione in situazione, finalizzata alla maturazione





complessiva della personalità e all'acquisizione di competenze ed abilità, specifiche della personalità ed all' acquisizione di competenze ed abil<u>ità specifiche spendibili nel mercato del lavoro</u> – e la mediazione al collocamento, per favorire il raggiungimento ed il mantenimento di un rapporto di lavoro.

VISTA la Legge Regionale n° 1 dell' 8 gennaio 2004 della Regione Piemonte «Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento» ed il CAPO III (Politiche per le persone disabili), artt. 46 e 47, della stessa che promuovono la realizzazione di progetti individualizzati di formazione e di accompagnamento al lavoro della persona disabile, con forme di intervento attraverso l' attuazione di servizi di integrazione lavorativa, individuati e previsti nei piani di zona territoriali di riferimento.

VALUTATO tutto-quanto-sopra-riportato, ...

Si RITIENE COMPLETI, DEFINISCA E CORRISPONDA SPECIFICATAMENTE AI FINI DELL' ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO l'applicazione della Legge 24 giugno 1997 n° 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione» (Pacchetto Treu).

VISTO l' art. 18 della richiamata L. n° 196/1997 che disciplina i "Tirocini formativi e di orientamento" al fine - (comma 1) - di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l' obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859 e successive modificazioni ed integrazioni (L. 20/01/1999 n° 9), perseguendo tale obiettivo con l' emanazione di disposizioni che rispettino alcuni principi e criteri generali, fra i quali sono richiamati i seguenti:

- alla lettera a) è indicata è la possibilità di promuovere iniziative da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all' espletamento delle iniziative medesime e fra questi sono previsti i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- alla lettera c) si prevede che lo svolgimento dei tirocini si attui sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) ed i datori di lavoro pubblici e privati;
- alla lettera d) in ordine alla previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporto di lavoro - si dispone che siano in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti.

PRESO ATTO altresì che:

◆ la lettera e) del comma 1 dell' art. 18 sopra citato impone l' obbligo ai soggetti promotori d assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l' Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile organizzativo delle attività.

VISTO il D.M. 25 marzo 1998 n° 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all' art. 18 della L. 24 giugno 1997 n° 196 sui tirocini formativi e di orientamento.

ESAMINATA la Circolare 15 luglio 1998 n° 92 recante istruzioni sui "Tirocini formativi e di orientamento. *D.M. 25 marzo 1998 n° 142*" emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

DATO ATTO altresì del contenuto del comma d. dell' art. 2 della <u>Legge 14 febbraio 2003 n° 30</u> (<u>Legge Biagi</u>), con particolare riguardo alla definizione delle <u>misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro</u>, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro <u>con valorizzazione dello strumento convenzionale</u> fra le pubbliche amministrazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dall' art. 18 della L. n° 196/1997, prevedendo una <u>durata variabile fra uno e</u> dodici mesi ovvero fino a <u>ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione</u> al livello di istruzione, alle caratteristiche dell' attività lavorativa ed al territorio di appartenenza, nonché, <u>con riferimento ai soggetti disabili,</u> anche in base <u>alla</u>

natura della menomazione ed all' incidenza della stessa sull' allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporto di lavoro.

RICEVUTO dal **CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S. Ossola)**, sito in via dei Caduti, 1 a 28884 Pallanzeno (VB), con comunicazione del 20 luglio 2011, prot. n° 4729 acquisita al nostro protocollo al n° 49334 del 21/07/2011, quanto segue :

- ◆ sintesi dei Progetti Formativi di Inserimento Lavorativo Socio-Assistenziale (I.L.S.A.): 1) Progetto di Formazione al Lavoro "Aiutante di Magazzino" e 2) Progetto di Formazione al Lavoro "Aiutante di Centralino/Portineria", rivolti a persone disabili, gestiti dal SILF (servizio Integrazione Lavoro e Formazione) e dall' Area per le Disabilità del predetto Consorzio, che hanno in materia un' esperienza pluriennale con risultati ampiamente soddisfacenti, con indicazione dell' inserimento di n° 2 tirocinanti proposti uno presso il Magazzino Ospedaliero ed uno presso la Portineria/Centralino che la S.O.C. F.L. (Gestione Forniture e Logistica) del Dipartimento Tecnico Amministrativo coordina presso la sede di Domodossola nel P.O. "San Biagio" dell' Ospedale Unico Plurisede di questa A.S.L. V.C.O. di Omegna;
- bozza Schema di Convenzione per Progetti I.L.S.A., da sottoscrivere ed a cui attenersi per l' accoglienza dei tirocinanti inviati ; il progetto di formazione socio-lavorativa individuale tipo verrà firmato dal tirocinante, dal delegato del soggetto promotore e dal delegato Aziendale soggetto ospitante;
- previsione di durata del rapporto, non costituente rapporto di lavoro, con il numero di ore previsto di stage, per un impegno settimanale massimo, per il soggetto DF il lunedì, mercoledì e venerdì, di complessive 09 ore e per il soggetto CL dal lunedì al venerdì di complessive 15 ore, nominativi dei referenti del tirocinio, numero e posizione della polizza assicurativa di copertura INAIL e la garanzia di ulteriore polizza di Responsabilità Civile e di polizza infortuni per assistiti in collocabili;
- consistenza dell' incentivo economico mensile riconosciuto ai tirocinanti e di competenza del C.I.S.S. Ossola.

VERIFICATA la congruenza tra la documentazione sopra elencata ed il disposto dell' art. 18 della richiamata L. n° 196/1997.

DATO ATTO che:

- al fine di dare adempimento ed attuazione a quanto sopra premesso si rende necessario, ai sensi della normativa sopra citata, stipulare apposita convenzione attuativa;
- ♠ in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di
 promozione sociale dei soggetti più deboli, in situazioni disagiate psico fisiche, che possono
 trovare condizioni di proficuo significato e sviluppo anche nell' ambito aziendale sanitario,
 oggetto della suddetta convenzione, rappresenta un interesse istituzionale e l' A.S.L. V.C.O.
 ritiene utile ed importante confermare la propria azione in merito, determinandosi di
 conseguenza.

Con riferimento al DM 30 ottobre 2007 : Comunicazioni obbligatorie on line in materia di collocamento, preso atto :

che la nota prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale del Mercato del Lavoro, al paragrafo denominato Tirocini ed altre esperienze lavorative, in pag. 41 afferma che rientrano negli obblighi di comunicazione preventiva i tirocini promossi dai centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l'inserimento lavorativo. Sempre in tema di tirocini si chiarisce altresi che, fermo restando l'obbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie, Con riguardo alle altre esperienze lavorative assimilabili ai tirocini, oltre a quelle già findicate con la precedente nota (borse lavoro, lsu), si segnalano le borse post-dottorato di ricerca.

PRESO ATTO di quanto sopra, si procede, pertanto, con la valutazione della sussistenza o meno di collateralismo tra gli aspetti specifici oggetto del presente atto ed alcune fattispecie tipiche del lavoro pubblico, le quali ricadono negli ambiti di cui al Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 ed al derivante e conseguente adempimento di comunicazione obbligatoria preventiva al competente Centro per l'Impiego, come da Circolari interpretative e di indirizzo applicativo succedutesi, CONSTATATA la corrispondenza e dato atto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni sopra evidenziate e sono rispettati i canoni che prefigurano l'osservanza dell'onere in argomento, SI AFFERMA che tale valutazione di merito è coerente con le disposizioni del Decreto, il completo dettato normativo ed i criteri interpretativi del provvedimento e tale combinata applicazione determina l'obbligo di comunicazione preventiva per i tirocini di cui alla presente convenzione, secondo i termini e le scadenze previste dalla norma e dai regolamenti.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella Lettera Circolare del 10 novembre 2008 prot. n° 90918 a firma del Direttore Amministrativo Aziendale in ordine alla predisposizione di deliberazioni aventi per oggetto rapporti convenzionali.

DA QUANTO PRECEDE SI PROPONE

- 1) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, ed approvandolo dare atto contestualmente che le condizioni del rapporto convenzionale in stipula e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) della Legge 24 giugno 1997 n° 196 «Norme in materia di promozione dell' occupazione», tra CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S. Ossola) di Pallanzeno soggetto promotore e l' Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O. di Omegna soggetto ospitante risultano essere quelle dettagliatamente pianificate nello stesso disciplinare di convenzione Allegato A), il quale prevede un rapporto di collaborazione nell' ambito dei progetti formativi socio lavorativi, al fine di favorire l' inserimento nel mondo del lavoro, inteso quale strumento e luogo di socializzazione, riabilitazione personale e di piena integrazione sociale, di persone svantaggiate ai sensi di legge, cittadini disabili utenti dei Servizi Pubblici, ai sensi dell' art. 5 del decreto attuativo dell' art. 18 L. n° 196/1997 e della circolare del Ministero del Lavoro n° 2 del 15 luglio 1998.
- 2) Di dare atto che il rapporto convenzionale di cui al precedente punto 1) ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al 30.06.2012 e non potrà comportare rinnovi o proroghe che prevedano una durata complessivamente superiore ai 24 mesi (art. 18 comma 1 lettera d) L. n° 196/1997); nella fattispecie presente la data di sottoscrizione non coincide per tutte le parti e pertanto si precisa quanto segue:

date di sottoscrizione soggetto promotore :

Tirocinante DF (dal 1°.09 al 31.12.2011) : 23.08.2011 - Aiutante Magazzino

Tirocinante CL (dal 1°.09 al 30.06.2012) : 24.08.2011 — Aiutante Portineria/Centralino

date di sottoscrizione soggetto ospitante:

Tirocinante DF (dal 1°.09 al 31.12.2011) : 25.08.2011 — Aiutante Magazzino

Tirocinante CL (dal 1°.09 al 30.06.2012): 25.08.2011 – Aiutante Portineria/Centralino

- 3) **Di dare altresì atto** che la realizzazione del progetto è senza oneri a carico di questa Amministrazione in quanto soggetto ospitante.
- 4) Di dare atto che il rapporto convenzionale in oggetto è subordinato alla realizzazione di quanto previsto dal progetto di cui al precedente punto 1).
- 5) Di dare anche atto, per quanto in premessa precisato, che i progetti formativi di inserimento socio-assistenziale (ILSA) in deliberando <u>sono sottoposti all' obbligo di comunicazione preventiva</u> di cui al Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 e sue Circolari applicative, <u>e l'onere di adempiere</u> a tale disposizione secondo prescrizioni e scadenze normative <u>è indefettibilmente a cura del soggetto promotore</u> degli ILSA <u>in argomento.</u>

- 6) Di dare altresì atto, pertanto, che si provvede a trasmettere a CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S. Ossola) di Pallanzeno, quanto di competenza a seguito della sottoscrizione della convenzione oggetto della presente deliberazione, ponendo in capo alla S.O.C. "Gestione delle Attività di Supporto Direzionale" l'onere di procedere con i successivi ademplmenti, conseguenti all'efficacia formale, ufficiale e sostanziale della stessa, in attuazione di quanto disposto ai precedenti punti.
- 7) Di prendere atto che l' organizzazione dell' attività in oggetto, rispettando la tempistica concordata tra tutti i soggetti cointeressati per la dovuta e corretta realizzazione del progetto, prevede che l' arco temporale di realizzazione dei tirocini formativi in argomento abbia conclusione indicativamente entro il 30 giugno 2012.

Il Dirigente Medico Direttore Responsabile f.f. S.O.C.
Gestione delle Attività di Supporto Direzionale
(dr. Joigi PETRONE)

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (ai sensi artt. 4, 5 e 6 L.,241/90 e s.m.i.) (dptt.ssa Rosa Rita VARALLO)

SEDE OMEGNA

IL COMMISSARIO

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria.

proposos

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - quinquies del D. Lgs.vo 19 Giugno 1999 n. 229, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

decide di approvarla integralmente adottandola quale propria deliberazione.

	tto
	IL COMMISSARIO (Dott Corrado Cattrini)
IL DIRETTORE SANII (Dott. Renzo Sandrini	
']	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del predell' A.S.L. VCO il giorno_	esente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale 2 9 AGO, 2011 per 15 giorni continuativi.
	IL FUNZIONARIO INCARICATO
ESECUTIVITA' IN DATA	
ESECUTIVITA' IN DATA	IL FUNZIONARIO INCARICATO
Trasmissione a: - Collegio Sindacale - Conferenza dei Sindaci	IL FUNZIONARIO INCARICATO
Trasmissione a: - Collegio Sindacale	
Trasmissione a: - Collegio Sindacale - Conferenza dei Sindaci	IL FUNZIONARIO INCARICATO